

Proposta n. 308 Anno 2019



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## *Atto dirigenziale*

Direzione Amministrazione  
Servizio Stazione Unica Appaltante

Atto N. 287/2019

**Oggetto: ID.4143. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 1. SERVIZI DI IGIENE URBANA. APPALTO VERDE. CIG 7572304EED. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A PARZIALE SCIOGLIMENTO DELLE RISERVE ASSUNTE.**

In data 08/02/2019 il dirigente BARDINU ROSSELLA, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Richiamata la Determinazione Dirigenziale della Direzione Amministrazione - Servizio Stazione Unica Appaltante n. 1598 del 03/08/2018 con la quale è stata approvata l'indizione della procedura di gara aperta ex art. 60 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per l'affidamento mediante accordo quadro, ai sensi dell'articolo 54 del citato Decreto, del servizio di igiene urbana nei Comuni di Avegno, Bogliasco, Sori, Pieve Ligure, Recco e Uscio, con contestuale approvazione del bando di gara, delle modalità di partecipazione e dei relativi allegati della procedura;

Considerato che nei termini e con le modalità prescritte dal bando di gara, sono pervenuti n. 4 (quattro) plichi, così come risultante dalla nota di trasmissione dell'Ufficio Protocollo;

Dato atto che dal verbale della seduta pubblica di ammissione, tenutasi il giorno 11 ottobre 2018, si rileva quanto segue:

A) plichi pervenuti entro il termine di scadenza previsto dalla lettera di invito: n. 4 (quattro) buste;

B) soggetti ammessi n. 4 (quattro), di cui 3 (tre), ammessi con riserva e precisamente gli operatori: 1. RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop.; 2. RTI. ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP.; 3. RTI. APRICA SPA – IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI, mentre l'operatore economico SUPER ECO SRL è regolarmente ammesso, stante la regolarità e completezza della documentazione amministrativa prodotta;

C) necessità di invitare gli operatori economici ammessi con riserva all'integrazione e alla precisazione della documentazione prodotta in sede di partecipazione, nelle forme del soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

D) rinvio dello scioglimento delle riserve di ammissione assunte all'esito dell'espletamento dei soccorsi istruttori;

Considerato che, al termine dell'espletamento dei soccorsi istruttori promossi dalla Stazione Unica Appaltante e sulla base della documentazione integrativa tempestivamente prodotta dagli operatori economici interpellati, è emerso quanto segue:

1) RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop (Plico n. 1):

L'operatore AMIU GENOVA S.p.A. ha regolarmente riscontrato la nota della Stazione Unica Appaltante n. prot. 56374 del 02/11/2018, integrando la domanda di ammissione relativamente alla dichiarazione contenuta al Quadro C, nella parte risultata incompleta .

Per l'operatore economico DOCKS LANTERNA SPA, individuato in qualità di subappaltatore, il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta in relazione alla violazione debitamente accertata in materia di salute e sicurezza sul lavoro e a quelle in materia ambientale, dichiarate con riferimento ai punti B.11 e B.13 del modello di domanda Allegato B/1.

In particolare, per quanto attiene alla contestata violazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la documentazione prodotta ha evidenziato che l'inosservanza non si connota con carattere di gravità, non ha prodotto effetti lesivi e le prescrizioni cui ha dato luogo, consistite nell'aggiornamento del DVR e nell'adozione di specifiche misure organizzative del personale, sono state puntualmente adempiute da DOCKS LANTERNA SPA, tanto che l'operatore economico è stato ammesso alla procedura di estinzione del reato contravvenzionale, prevista dall'articolo 301 del Decreto Legislativo 9 aprile 2001, n. 80, ed ha provveduto al tempestivo pagamento dell'ammenda comminata.

Con riguardo alle contestate violazioni in materia ambientale, complessivamente pari a quattro, la Società risulta essere stata ammessa alla procedura di estinzione dei reati ambientali prevista dagli articoli 318 e seguenti del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per le ipotesi contravvenzionali che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. L'estinzione dei reati contravvenzionali risulta essersi perfezionata per effetto del puntuale ed accertato adempimento delle prescrizioni impartite dagli organi competenti e dei successivi pagamenti delle ammende di volta in volta comminate.

L'operatore economico, inoltre documenta l'esistenza di una quinta violazione in materia ambientale contestata dall'Arpal con Verbale di accertamento di violazione di legge sanzionata in via amministrativa, n. Reg. 05/2013 del 2 aprile 2013 che, in quanto risalente all'anno 2013, non risulta temporalmente rilevante ai fini della valutazione in ordine sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016.

L'esame dei documenti prodotti ha, quindi, evidenziato che le violazioni contestate a DOCKS LANTERNA SPA attengono a fattispecie contravvenzionali contestate in sede amministrativa che, sebbene ricadenti nell'intervallo temporale rilevante ai sensi della valutazione della sussistenza dei requisiti generali di ammissione, così come previsto, al paragrafo 2.8 delle Norme di partecipazione, non hanno dato luogo ad eventi lesivi per le persone o le cose. La lievità dei fatti accertati unitamente all'ottemperanza delle prescrizioni impartitegli e al puntuale pagamento delle ammende comminate - condizioni che hanno fatto beneficiare l'operatore economico degli effetti estintivi del reato contravvenzionale - fa ritenere le inosservanze dichiarate da DOCKS LANTERNA SPA, non incidenti rispetto alla configurabilità della causa di esclusione di cui all'articolo 80, comma 5 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Per l'operatore economico Ma.Ris. Soc. Coop., individuato in qualità di subappaltatore, il concorrente ha prodotto la documentazione richiesta in sede di soccorso istruttorio dalla quale è emerso che la fattispecie oggetto di condanna nella sentenza del Tribunale di Livorno del 03/07/2018, n. 1169, è identica a quella accertata dallo stesso Tribunale con la sentenza del 17/12/2015, n. 609, già nota alla Stazione Unica Appaltante per essere stata acquisita nel corso di altra procedura di gara.

In particolare, oggetto del giudizio è stato l'accertamento della responsabilità del legale rappresentante della società Ma.Ris. Soc. Coop., per il reato consumato ai danni di un dipendente dell'impresa a seguito di grave infrazione, debitamente accertata, alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, fattispecie espressamente prevista quale ipotesi di esclusione dalle procedure di gara dall'articolo 80, comma 5 lett. a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e in relazione alla quale le Norme di Partecipazione, adottate da questa Stazione Unica Appaltante, hanno fornito precise indicazioni tese a declinare in concreto sia il carattere definitivo della violazione, sia la valutazione di gravità del fatto contestato.

In sede di soccorso istruttorio e in relazione ai fatti oggetto di giudizio l'operatore ha fornito la seguente documentazione:

- 1) Foglio di prescrizioni n. 283 del 3/07/2010 impartite da ASL USL) 6 Livorno, atto di ammissione al pagamento delle sanzioni comminate per effetto del verificato adempimento delle prescrizioni del 16/09/2010;
- 2) Conseguimento il 07/03/2012 della certificazione di conformità alle norme BS OHSAS 18001:2007, rilasciata da RINA, scadenza 07.03.2015, da ultimo rinnovato il 28.02.2018, prossima scadenza 05.03.2021;
- 3) Risarcimento del danno ai familiari della vittima come da atto di transazione 16 luglio 2015.

Sulla scorta degli elementi documentali prodotti, si ritiene pertanto che siano state integrate le condizioni di cui all'articolo 80, comma 7 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, quali l'avvenuto risarcimento del danno causato dal reato e l'intervenuta adozione, successivamente all'incidente occorso, di provvedimenti concreti di carattere tecnico, idonei a prevenire ulteriori reati, così da consentire l'ammissione dell'operatore economico nella procedure di gara in oggetto.

Per l'operatore economico IDEALSERVICE Soc. Coop, mandante nell'ambito del costituendo raggruppamento, la Stazione Unica Appaltante ha richiesto al Comune di Recco, con nota del 10 gennaio 2018, prot. n. 635 specifiche precisazioni in merito alle penali applicate nei confronti di IDEALSERVICE Soc. Coop. nel corso del periodo contrattuale relativo agli anni 2010-2011-2012 (annualità in relazione alle quali l'operatore economico ha dichiarato di avere contestato in sede giudiziale le penali applicate e di essere ancora in attesa di giudizio da parte dell'organo competente) e 2015.

Il committente Comune di Recco con nota pervenuta il 21/01/2019, n. prot. 3248, ha precisato che le penali applicate, derivano dallo scostamento tra gli obiettivi di raccolta differenziata proposti da IDEALSERVICE Soc. Coop in sede di offerta, nella gara condotta ai fini dell'affidamento del servizio, e quelli effettivamente raggiunti, senza che ciò abbia compromesso il raggiungimento degli obiettivi assegnati per legge.

Il Comune ha altresì escluso che dette penali, per alcune delle quali (annualità 2010-2011-2012) è tuttora pendente l'accertamento giudiziale della responsabilità contrattuale, abbiano compromesso l'affidabilità e la professionalità dell'operatore economico, al quale sono state, successivamente alla scadenza del rapporto contrattuale, affidate successive proroghe per garantire la continuità dei servizi nelle more del nuovo affidamento. In particolare il committente ha espresso un giudizio di piena affidabilità nei confronti di IDEALSERVICE Soc. Coop che si è rivelata comunque idonea a gestire un servizio di raccolta porta a porta e di prossimità capace di raggiungere livelli di raccolta differenziata pienamente conformi alle vigenti disposizioni di legge.

Sulla scorta delle argomentazioni offerte e in considerazione, dell'unicità della fattispecie oggetto di contestazione, che non ha investito altri profili prestazionali e dell'assenza di ulteriori contestazioni di inadempimento da parte di altri committenti, si ritiene che la vicenda esaminata non sia di rilevanza tale da incidere la professionalità e l'affidabilità del concorrente, con conseguente ammissione dell'operatore economico alla procedura di gara.

Pertanto alla luce della documentazione prodotta dal concorrente RTI. AMIU GENOVA S.p.A. –

IDEALSERVICE Soc. Coop e delle motivazioni sopra espresse, lo stesso è definitivamente ammesso alla procedura.

2) RTI ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP. (Plico 2):

L'operatore economico RTI. ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP. ha regolarmente riscontrato la nota della Stazione Unica Appaltante n. prot. 56385 del 02/11/2018, inviando, con propria nota del 57945del 12/11/2018, la documentazione utile a dimostrare quanto segue:

La sentenza pronunciata dal GIP del Tribunale di Ravenna in data 18/07/2017 attiene a fatti contestati agli imputati nella loro qualità di amministratore delegato, direttore tecnico e responsabile operativo della società Ambiente 2.0; il provvedimento è stato fatto oggetto di opposizione tutt'ora pendente.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli in data 08/06/2017, attiene a fatti estranei all'esercizio dell'impresa e come tali non incidenti sotto il profilo dell'affidabilità professionale e dell'ammissibilità del concorrente.

La sentenza pronunciata dal Tribunale di Vercelli il 30/12/2012, attiene a fatti contestati all'imputato nella sua qualità di legale rappresentante della società Genco S.r.l., estranea alla presente procedura di gara, ed è relativa all'omesso versamento, nei termini dovuti, dell'Imposta sul Valore Aggiunto. L'operatore economico ha allegato al provvedimento l'attestazione relativa all'avvenuto pagamento della pena pecuniaria comminata. In ogni caso trattandosi di sentenza risalente a oltre un quinquennio dalla data di presentazione delle offerte, la stessa non rileva ai fini della valutazione delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e tanto in conformità alla disciplina contenuta al paragrafo 2.8 delle Norme di Partecipazione.

Risulta, altresì, non rilevante sotto il profilo della sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la risoluzione contrattuale intervenuta tra il Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l. e la società HERA S.p.A., in relazione alla quale la Stazione Unica Appaltante ha richiesto ulteriori chiarimenti. Alla luce della documentazione prodotta, infatti, emerge che la risoluzione ha avuto carattere consensuale, è stata generata da irregolarità gestionali non costituenti grave inadempimento ai sensi dell'art. 136 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ed è intervenuta in epoca anteriore all'ingresso di ENERGETICAMBIENTE SRL nel Consorzio Ambiente 2.0 S.c.a.r.l.

Risulta, invece, tutt'ora in corso l'approfondimento istruttorio promosso dalla Stazione Unica Appaltante presso le diciassette amministrazioni e società pubbliche che risultano aver applicato alla società ENERGETICAMBIENTE SRL penali in misura superiore all'1% del valore contrattuale, in ordine alla natura e alla rilevanza delle contestazioni mosse, avendo ricevuto al momento riscontro da soli dieci interlocutori.

Pertanto, stante la rilevanza degli esiti di detto approfondimento istruttorio rispetto alla valutazione delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la posizione del concorrente rispetto all'ammissione alla procedura di gara deve ritenersi tuttora sospesa.

Per l'operatore economico PIANETA AMBIENTE SOC. COOP, il concorrente ha provveduto ad inviare il modello di domanda Allegato B/1, relativamente al solo Quadro C, correttamente compilato.

3) RTI. APRICA SPA – IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI (Plico n. 3)

L'operatore economico ha provveduto a riscontrare la richiesta di soccorso istruttorio della Stazione Unica Appaltante di cui alla nota n. prot.56380 del 02/11/2018 con la trasmissione del PASSOE corredato della sottoscrizione dei legali rappresentanti di ciascuno degli operatori economici indicati in qualità di subappaltatori in sede di domanda di ammissione.

Alla luce della documentazione prodotta e delle motivazioni sopra espresse, lo stesso può essere

definitamente ammesso alla procedura

Considerato che esigenze di continuità e speditezza della procedura nonché la particolare rilevanza sotto il profilo dell'interesse pubblico del servizio oggetto di affidamento, impongono di non prorogare oltre l'iter relativo all'ammissione dei candidati e dare corso alle ulteriori fasi della procedura di gara, con particolare riguardo alla valutazione delle offerte tecniche presentate, ferma restando la necessità di completamento del procedimento istruttorio promosso in relazione alla posizione della società ENERGETICAMBIENTE SRL, mandataria nel raggruppamento concorrente n. 2 ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP;

Valutata, pertanto, l'opportunità di procedere all'ammissione alla procedura delle domande presentate dai seguenti operatori economici: 1. RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop.; 3. RTI. APRICA SPA – IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI; 4. SUPER ECO SRL;

Richiamato l'articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ai sensi del quale la stazione appaltante formalizza con provvedimento l'ammissione dei concorrenti alla procedura;

### IL DIRIGENTE DISPONE

Per le ragioni tutte sopra esposte,

1) di procedere all'ammissione alla procedura di gara "ID.4143. Bacino di affidamento n. 1. Servizi di igiene urbana. Appalto verde. CIG 7572304EED" dei seguenti operatori economici:

- Plico 1. RTI. AMIU GENOVA S.p.A. – IDEALSERVICE Soc. Coop.;
- Plico 3. RTI. APRICA SPA – IL SOLCO BRESCIA CONSORZIO DI COOP. SOCIALI;
- Plico 4. SUPER ECO SRL;

2) di rinviare all'esito del soccorso istruttorio attualmente in corso, lo scioglimento della riserva assunta in relazione all'ammissione dell'operatore economico RTI. ENERGETICAMBIENTE SRL – PIANETA AMBIENTE SOC. COOP, Plico n. 2, stante la necessità di poter disporre di maggiori elementi documentali per la valutazione dell'incidenza degli inadempimenti contrattuali dichiarati rispetto alla sussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

3) di dare atto che a seguito della nomina della Commissione Giudicatrice verrà avviato l'esame delle offerte tecniche ammesse;

4) di pubblicare il presente provvedimento sul sito della Stazione Unica Appaltante e di dare avviso della sua adozione agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'articolo 29, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

### DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				-									

Sottoscritta dal Dirigente  
(BARDINU ROSSELLA)  
con firma digitale



# CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

**Proponente: Servizio Stazione Unica Appaltante**

**Oggetto: ID.4143. BACINO DI AFFIDAMENTO N. 1. SERVIZI DI IGIENE URBANA. APPALTO VERDE. CIG 7572304EED. PROVVEDIMENTO DI AMMISSIONE A PARZIALE SCIoglimento DELLE RISERVE ASSUNTE**

### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

### VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
TOTALE ENTRATE:				+									
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 08/02/2019

**Sottoscritto dal responsabile  
dei Servizi Finanziari  
(POLESE BARBARA)  
con firma digitale**